



# Aggiornamento normativa Composti Organici Volatili, ai sensi del D.L.vo 152/2006


*Percorso interpretativo fra vecchio e nuovo*

**Dott. Franco De Rasio**

Direttore del Dip.To Prov.le

**ARTA Chieti**

Chieti, UNIONE INDUSTRIALI, 26/05/2008



L'entrata in vigore del TU ambientale ha in parte modificato l' applicazione dell'ex DM 44/2004 (direttiva solventi) e colmato alcuni vuoti legislativi.

Resta **INVARIATA** la finalità di ridurre le emissioni di COV e di introdurre procedure gestionali tese a migliorare le prestazioni ambientali degli impianti.

# Modifica degli allegati

- **allegato III parte I:** non era presente nell'ex DM 44/2004. Esso contiene disposizioni generali, prima presenti nel testo normativo circa:
  - definizioni
  - emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.
  - Controlli.
  - Conformità ai valori limite di emissione.

# Modifica degli allegati

- **allegato III parte II:** è la trasposizione integrale dell'allegato I dell'ex DM: "elenco attività rientranti nel campo di applicazione".
- **allegato III parte III:** è la trasposizione integrale dell'allegato II dell'ex DM: "valori limite di emissione"
- **allegato III parte IV:** è la trasposizione integrale dell'allegato III dell'ex DM "prescrizioni alternative alla parte " – emissione bersaglio.

# Modifica degli allegati

**allegato III parte V:** è la trasposizione integrale dell'allegato IV dell'ex DM " Piano gestione dei solventi"

- **allegato III parte VI:** è la trasposizione integrale dell'allegato V dell'ex DM "metodi di campionamento e analisi.."

# ◀ Campo di Applicazione art 1 ex DM 44/2004.

Articolo 1 ex DM 44/2004:

Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/Ce e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.

# Campo di Applicazione. Art 275 c. 2



Se nello stesso luogo sono esercitate, **MEDIANTE UNO O PIÙ IMPIANTI O MACCHINARI E SISTEMI NON FISSI O OPERAZIONI MANUALI**, una o più attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, **A CIASCUNA DI TALI ATTIVITÀ SI APPLICANO I VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE E PER LE EMISSIONI DIFFUSE DI CUI AL MEDESIMO ALLEGATO III, PARTE III, OPPURE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE TOTALE DI CUI A TALE ALLEGATO III, parti III e IV**, nonché le prescrizioni ivi previste. **TALE DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE ATTIVITÀ CHE, NELLO STESSO LUOGO, SONO DIRETTAMENTE COLLEGATE E TECNICAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEL SUDETTO ALLEGATO III, PARTE II, E CHE POSSONO INFLUIRE SULLE EMISSIONI DI COV**. Il superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.



- estende il campo di applicazione anche ad operazioni effettuate con macchinari non fissi e con operazioni manuali.
- è stata presa esplicitamente in considerazione che nello stesso impianto possano essere esercitate due attività (**connesse o meno**) entrambe rientranti per tipologia e per soglia di consumo nel campo di applicazione dell'art. 275.

In questo caso a ciascuna si applicheranno i relativi limiti previsti in allegato III parte III (limiti al camino e diffuse) e/o parte IV (emissione totale).




# ma cosa si intende per tecnicamente connesse?

*La circolare (GU n°167 del 19/07/2004) con riferimento all'art 2 comma 3 del decreto n°372/99 precisa che per attività accessoria tecnicamente connessa si intende un'attività:*

- *Svolta dallo stesso gestore;*
- *Svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;*
- *Le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale*

Resta comunque il dubbio dell'assoggettabilità a determinati limiti di quelle attività *connesse* che influenzano l'INPUT totale di COV o le emissioni totali di COV. Infatti gli scenari che si possono verificare potrebbero essere i seguente

- Se nello stesso luogo sono effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate dall'allegato III parte II, e i cui consumi massimi teorici superano singolarmente le soglie di consumo di cui alla parte II, **a dette attività si applicano i valori limite previsti in allegato III per le singole attività.**
- Se nello stesso luogo sono svolte due o più attività, di cui una rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275 (per tipologia e consumo massimo teorico) e le altre non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275, **tecnicamente connesse alla prima, le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di COV, tutte le attività di cui sopra si considerano come un unico impianto e ad esso si applicano i limiti previsti per l'attività rientrante nel campo di applicazione del decreto.**

- 
- Se nello stesso luogo sono svolte più attività di cui almeno due rientranti nel campo di applicazione dell'art 275 e le altre tecnicamente connesse alle prime, preliminarmente andranno individuate le relative connessioni. **Successivamente, individuate le varie connessioni, ognuna delle attività principali e quelle ad essa connessa costituirà un unico impianto a cui andranno applicati i limiti previsti per l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275.**
  - Se nello stesso luogo sono svolte più attività, fra loro connesse, di cui almeno una compresa solo per tipologia fra quelle di cui alla parte II dell'allegato III, ai fini del confronto con la soglia di consumo andrà considerata la *somma* dei consumi massimi teorici di tutte le attività. **Qualora tale soglia fosse superata, tutte le attività tra loro connesse, andranno considerate come un unico impianto e ad esso si applicano le disposizioni previste per l'attività la cui tipologia è presente nell'allegato III parte II.**

# Impianti e attività RIA

E' utile ribadire che l'ex DM 44 si poneva in relazione all'ex DPR 203/88 come una sorta di linea guida per la definizione dei limiti alle emissioni per le attività e/o impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto medesimo (art. 3 dell'ex DPR 203/88).

**Pertanto, in quanto norma diretta alla definizione dei limiti e delle prescrizioni trovava la sua applicazione in tutti i regimi autorizzatori: autorizzazione ordinaria, RIA.**

**Come prescrivere limiti e valutare modalità operative (PGS) in contesti autorizzatori di ridotto inquinamento atmosferico?**

- rivestimento superfici di legno
- rivestimento metalli plastica e tessuti
- fabbricazione di vernici inchiostri e adesivi

• *verniciatura autoveicoli ..... con utilizzo complessivo di prodotti verniciati pronti all'uso massimo complessivo non superiore a 20 kg/g".*

Le soglie previste per l'applicazione dell'art 275 per le prime tre attività sono decisamente alte e pertanto non ricorre (almeno da dati in nostro possesso) la possibilità di sovrapposizione di cui sopra (art. 275 e RIA). La sovrapposizione normativa per i carrozzieri o per chi genericamente esercisce attività di rivestimento di autoveicoli così come definiti nel DM 29/03/1974 (commerciale o industriale) è praticamente **inevitabile**.

# Confrontiamo le definizioni:

- **ATTIVITA' IN DEROGA allegato IV parte II al TU:**

*"riparazione e verniciatura autoveicoli ..... con utilizzo complessivo di prodotti verniciati pronti all'uso massimo complessivo non superiore a **20 kg/g**".*

**allegato III alla parte V parte II:** categorie di impianti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275 al punto 12 contempla

*"finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di COV superiore a **0,5 tonn/anno**"*



La soglia di consumo prevista per l'applicazione dell'art 275 è di 500 kg/anno di COV mentre la soglia di consumo prevista per l'attività in deroga è 20 kg/g di PV (al netto del solvente di pulizia che in genere costituisce un input importante di COV).



Facciamo un esempio numerico :

Caso 1: Un carrozziere lavora con prodotti tradizionali (circa 60% COV), 5 gg la settimana, 50 settimane l'anno.

<b>PV</b>	<b>60%COV</b>				
kg/g di PV	kg/g di COV	gg/settimana	kg COV/settimana	settimane /anno	kg COV/anno
20	12	5	60	50	3000
10	6	5	30	50	1500
5	3	5	15	50	750
<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>7,5</b>	<b>50</b>	<b>375</b>

Il nostro carrozziere, per non ricadere nel campo di applicazione dell'art 275 dovrebbe utilizzare meno di 5 kg/g di PV. Inoltre a tali quantitativi va aggiunto il solvente di pulizia.




Caso2 : Un carrozziere lavora con prodotti a ridotto contenuto di COV (circa 30% COV), 5 gg la settimana, 50 settimane l'anno.

<b>PV</b>	<b>30% COV</b>				
kg/g di PV	kg/g di COV	gg/settimana	kg cov /settimana	settimane /anno	kg COV/anno
20	6	5	30	50	1500
10	3	5	15	50	750
5	1,5	5	7,5	50	375
2,5	0,75	5	3,75	50	187,5

Il nostro carrozziere, per non ricadere nel campo di applicazione dell'art 275 dovrebbe utilizzare circa 5 kg/g di PV. Inoltre a tali quantitativi va aggiunto il solvente utilizzato per la pulizia.

## Art 275 Comma 4: RIA

*Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 (campo di applicazione) presenta all'autorità competente una **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CONFORME A QUANTO PREVISTO NELLA PARTE I DELL'ALLEGATO III** (applicazione dei limiti) alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, **L'ARTICOLO 269**, ad eccezione dei commi 2 (trasferimento) e 4 (modalità di captazione). In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8 (modifica sostanziale), la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2 (campo di applicazione).*



Il comma 4 chiarisce definitivamente che le domande di autorizzazione devono essere prodotte ai sensi dell'art 269 (autorizzazione ordinaria) ed esclude pertanto implicitamente la possibilità di poter aderire all'autorizzazione prevista per gli impianti e le attività in deroga (art. 272).

Recepimento della direttiva

2004/42/CE

D.L.vo 161/2006

nuove regole per i carrozzieri?



La Direttiva relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV - in inglese VOC) dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici si propone di evitare l'immissione sul mercato dell'edilizia e della carrozzeria di alcuni prodotti che, potrebbero contribuire all'inquinamento atmosferico.


A tal proposito è opportuno rilevare che la direttiva europea 2004/42/ce prevedeva l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 99/13/ce da cui l'ex DM 44/2004 dell'attività dei carrozzieri.

*La direttiva 1999/13/CE è così modificata:*

*all'allegato I, nella sezione «Finitura di veicoli», è soppresso il seguente trattino:*

*«— il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, o».*

Il D.L.vo 161/2006 ha recepito  
la direttiva 2004/42/ce  
escludendo l'art 13.



I carrozzieri non sono esclusi dal campo di  
applicazione della direttiva e quindi dall'art. 275  
ma.....

**QUALI SONO I VANTAGGI CHE SCATURISCONO  
DALL'USO DI MATERIE PRIME CONFORMI ALLA  
NORMATIVA CITATA?**

L'uso di prodotti conformi al  
disposto del D.L.vo 161/2006  
influenza in maniera rilevante  
l'input di COV che le emissioni

**facciamo un esempio**



Supponiamo di voler verniciare un'auto di medie dimensioni:  
Confronteremo il consumo di COV che deriva dall'utilizzo di  
prodotti verniciati tradizionali e di prodotti vernicianti a basso  
tenore di COV



Ciclo di VERNICIATURA  
TRADIZIONALE su vettura di  
medie dimensioni: es. FIAT PUNTO

FONDO P565-693 catalizzato 6:1 in volume con 210-832 + 10% di diluente 850-1492

COLORE BASE OPACA 422-MX06 diluito 1:1 in volume con 850-1492

SMALTO TRASPARENTE 190-596 catalizzato 3:1 in volume con 210-832 + 5% di diluente 850-1492

Le quantità necessarie per la verniciatura totale di una vettura media sono:

1 lt di fondo

1,5 lt di colore base opaca

2 lt di trasparente

Ciclo di VERNICIATURA A BASE  
ACQUA su vettura di medie  
dimensioni: es. FIAT PUNTO

FONDO 5310 catalizzato 4:1 in volume con 3310

COLORE BASE OPACA S.280 diluito al 10% con 6000

SMALTO TRASPARENTE 8600 catalizzato 3:1 in volume con 3230

Le quantità necessarie per la verniciatura totale di una vettura media sono:

0,8 lt di fondo

1,2 lt di colore base opaca

1,4 lt di trasparente

# CARATTERISTICHE DEI PV PREVISTE DAL D.L.VO 161/2006

Dato presente sulle  
schede tecniche

## 2. PRODOTTI PER CARROZZERIA.

Prodotto	Funzione	Valore limite espresso in g/l* di prodotto pronto all'uso da rispettare a partire dal 1° gennaio 2007
a) prodotti preparatori e di pulizia	prodotti preparatori	850
	predetergenti	200
b) stucchi/mastici	tutte	250
c) primer	surfacers/filler e primer universali per metalli	540
	wash primer	780
d) finiture	tutte	420
e) finiture speciali	tutte	840

\* Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui alla lettera a).

— 9 —

Dall'esame delle schede tecniche e di sicurezza è stato possibile desumere il contenuto di COV di entrambi i cicli di verniciatura: TRADIZIONALE E ACQUA

	PRODOTTI TRADIZIONALI (KG DI PV pronto all'uso)	PRODOTTI TRADIZIONALI (KG DI COV)	PRODOTTI CONFORMI AL D.L.VO 161/2006 (KG DI PV pronto all'uso)	PRODOTTI CONFORMI AL D.L.VO 161/2006 (KG DI COV)
FONDO	1,75	0,504	1,15	0,497
BASE OPACA	2,85	2,13	1,22	0,512
TRASPARENTE	2,75	2,07	1,37	0,57
TOTALE	7,35	4,70	3,74	1,58
%COV		64%		42%

Riduzione netta di COV del  
**66,38%**

Vediamo quali sono le implicazioni pratiche di questo conteggio.

Supponiamo che il nostro carrozziere vernici una macchina al giorno per 5 gg la settimana e per 50 settimane l'anno .



	kg/g di PV	kg/g di COV	gg/settimana	kg cov /settimana	settimana /anno	kg COV/anno
<b>Materie prime tradizionali</b>	7,35	4,7	5	23,5	50	<b>1175 (&gt;500 kg COV/anno)</b>
<b>materie prime conformi al 161/2006</b>	3,74	1,58	5	7,9	50	<b>395 (&lt;500 kgCOV/anno)</b>

L'implicazione immediata è che il carrozziere che usa materie prime tradizionali entra nel campo di applicazione dell'art 275 quello che usa materie prime a conformi al 161/2006 no!

Ma facciamo anche un'altra considerazione:

se il nostro carrozziere utilizza 20 kg/g di PV conforme al 161/2006 cosa succede?

<b>PV conforme 161-2006 (42%COV)</b>					
kg/g di PV	kg/g di COV	gg/settimana	kg cov /settimana	settimane /anno	kg COV/anno
20	8,4	5	42	50	2100
10	4,2	5	21	50	1050
<b>5</b>	<b>2,1</b>	<b>5</b>	<b>10,5</b>	<b>50</b>	<b>525</b>
<b>2,5</b>	<b>1,05</b>	<b>5</b>	<b>5,25</b>	<b>50</b>	<b>262,5</b>

<b>PV</b>		<b>60%COV</b>			
kg/g di PV	kg/g di COV	gg/settimana	kg COV/settimana	settimane /anno	kg COV/anno
20	12	5	60	50	3000
10	6	5	30	50	1500
5	3	5	15	50	750
<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>7,5</b>	<b>50</b>	<b>375</b>

Il carrozziere che utilizza PV tradizionali per non entrare nel campo di applicazione dell'art. 275 deve verniciare molto meno di una macchina al giorno mentre quello che utilizza PV conformi al 161/2006 può verniciare quasi due macchine al giorno [Dettaglio PV](#)



*L'esempio appena fatto rivela che l'uso di materie prime a basso tenore di COV di fatto colloca molti carrozzieri al di fuori dell'art 275 ma per quelli che vi rientrano è bene fare delle precisazioni.*

***E' evidente che applicare il disposto dell'art. 275 genererà non poche perplessità in chi è abituato a gestire la propria attività in maniera artigianale e non adoperando misure gestionali che sono proprie dell'industria. D'altro canto una corretta gestione dei solventi si traduce in un risparmio certo nelle materie prime (pochi sprechi) e in un miglioramento delle condizioni di lavoro.***

**Questo servizio ha predisposto un foglio di calcolo che consente ai carrozzieri di fare agevolmente la verifica di assoggettabilità all'art 275.**

Tabella 1  
 tabella da utilizzare  
 se i COV sono  
 espressi in g/l  
 (schede tecniche):  
 compilare colonne  
 indicate in rosso

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Tipologia prodotto	Denominazione prodotto e numero scheda di sicurezza	Fornitore prodotto	Quantità annua prodotto utilizzata(kg/anno)	solvente organico contenuto nei prodotti utiklizzati(kg/anno) = Kg/anno prodotti * %COV/100	COV (g/l)	%COV = COV (g/l)* peso specifico/10	peso specifico (g/cm <sup>3</sup> )
Prodotti preparatori_detergenti			100,00	47,00	470	47,00	1,00
Prodotti preparatori_sgrassanti			200,00	93,60	520	46,80	0,90
Predetergenti (all'acqua)			300,00	189,00	700	63,00	0,90
Stucchi/mastici				0,00		0,00	
Primer_surfacier/filler				0,00		0,00	
Primer_universali_metalli				0,00		0,00	
Primer_wash primer				0,00		0,00	
Finiture				0,00		0,00	
Finiture				0,00		0,00	
Finiture				0,00		0,00	
Finiture				0,00		0,00	
Finiture speciali				0,00		0,00	
Finiture speciali				0,00		0,00	
Diluenti				0,00		0,00	
Diluenti				0,00		0,00	
Prodotti di pulizia (attrezzature)							
Altro (specificare)							
<b>Totale</b>			<b>600,00</b>	<b>329,60</b>			

prodotti Kg/giorno **2,73**

Se è minore di 20kg/g e contemporaneamente il totale C4 è minore di 500 allora può accedere al RIA

Se è maggiore di 500 kg COV /anno Entra nel campo di applicazione dell'art 275.

**Tabella 1**  
**tabella da**  
**utilizzare se i COV**  
**sono espressi in**  
**% (schede di**  
**sicurezza)**

**compilare colonne**  
**indicate in rosso**

	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>
<b>Tipologia prodotto</b>	<b>Denominazione prodotto e numero scheda di sicurezza</b>	<b>Fornitore prodotto</b>	<b>Quantità annua prodotto utilizzata(kg/anno)</b>	<b>solvente organico contenuto nei prodotti utiklizzati(kg/anno) = Kg/anno prodotti * %COV/100</b>	<b>%COV</b>
Prodotti preparatori_detergenti			100,00	25,00	25,00
Prodotti preparatori_sgrassanti			200,00	120,00	60,00
Predetergenti (all'acqua)			35,00	11,55	33,00
Stucchi/mastici				0,00	
Primer_surfacers/filler				0,00	
Primer_universali_metalli				0,00	
Primer_wash primer				0,00	
Finiture				0,00	
Finiture				0,00	
Finiture				0,00	
Finiture				0,00	
Finiture speciali				0,00	
Finiture speciali				0,00	
Diluenti			100,00	100,00	100,00
Diluenti			50,00	50,00	100,00
Prodotti di pulizia (attrezzature)					
Altro (specificare)					
<b>Totale</b>			<b>485,00</b>	<b>306,55</b>	

**prodotti Kg/giorno** **2,20**

Se è minore di 20kg/g e contemporaneamente il totale C4 è minore di 500 allora può accedere al RIA

Se è maggiore di 500 kg COV /anno Entra nel campo di applicazione dell'art 275.

# Emissioni diffuse

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, viene di fatto a cadere la problematica in termini autorizzatori tra emissione convogliata **da autorizzare** ed emissione diffusa (**non prevista esplicitamente come autorizzabile**) presente nella normativa precedente (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203).

## Art 7 comma 3- DPR 203/88


3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

**Art 269 c.4:** . L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:


- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Pertanto l'elemento di novità che si evince dall'art. sopra riportato è quello che prevede l'autorizzazione per attività esercite anche in **assenza di impianto** o di impianti in cui non sono previsti convogliamenti ma l'esclusiva presenza delle emissioni diffuse.

**ART 6 ex DPR 203/88**




**impianti**




**Emissioni**


**ART 269 del TU**



**Emissioni**



**impianti fissi,  
mobili, operazioni manuali,  
attività in genere.**



Ciò è avvalorato anche da quanto disposto dall'art 269 commi 12 e 13 (nuove casistiche di attività rientranti tra quelle da autorizzare) ed è ribadito in particolar modo dall'art 281 comma 2 dove è previsto che le attività che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V D.L.vo 152/2006, sono obbligate ad inoltrare domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera entro il 29/10/2011



- impianti fissi di lavorazione inerti;
- segherie;
- cave;
- allevamenti di animali, ad esclusione di quelli esplicitamente esclusi dal D.Lgs.n.152/2006;
- cantine e distillerie;
- discariche;
- ditte che si occupano di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti;
- **impianti già autorizzati per le emissioni convogliate che producono anche emissioni diffuse tecnologicamente non convogliabili.**
- **attività di verniciatura effettuata in modo non occasionale, in un luogo a ciò adibito ed in assenza di impianto.**

Dal combinato dell'art 269 comma 4 (che fa riferimento alle emissioni diffuse o al camino), 281 c.2 (che fa rientrare nel regime autorizzatorio della parte V del TU anche chi non rientrava nel campo di applicazione del DPR 203/88), 275 comma 13 (che prevede attività con solo emissioni diffuse ) emerge la soluzione autorizzatoria di tale problematica.

## ***ART 275 Comma 13***

Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III (attività per cui non è possibile il convogliamento) alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III (emissione totale) alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.

L'eventualità prevista dal comma 13 può verificarsi, ad esempio, nel caso di TOTALE ASSENZA DI CONVOGLIAMENTO: è evidente che il non convogliamento implica di fatto **l'impossibilità di verificare l'equivalenza dell'allegato III parte IV con l'allegato III parte III** in quanto, data l'assenza delle emissioni al camino, non è possibile calcolare le emissioni totali limite.

La verniciatura di un manufatto di grosse dimensioni non avviene in un impianto, ma è un'operazione manuale



A tal fine è stato previsto di procedere alla verifica di conformità senza la propedeutica verifica dell'equivalenza ma confrontando le emissioni totali (coincidenti in questo caso con le emissioni diffuse) con l'emissioni bersaglio.

CALCOLO EMISSIONE BERSAGLIO:

Scenario emissivo di riferimento


~~VERIFICA EQUIVALENZA~~

VERIFICA CONFORMITA'

La sola conoscenza delle materie prime (conoscenza della quantità di secco) consente di effettuare tale stima

Non è possibile procedere alla verifica dell'equivalenza in quanto tale operazione prevede il calcolo dell'emissione max al camino (non presente) e dell'emissione diffusa limite

Si farà solo la verifica della conformità ovvero si confronterà il bersaglio con l'emissione totale effettiva.



L'emissione bersaglio, infatti, essendo determinata da uno scenario emissivo di riferimento, costituisce comunque un limite adeguato e confacente sia alla tipologia di lavorazione svolta dal gestore (attraverso il fattore moltiplicativo individuato per tipologia di attività) che alle materie prime in uso (attraverso l'individuazione del contenuto di secco).



**A tre anni dall'entrata in vigore  
del DECRETO COV.....**


**QUALCHE CONSIDERAZIONE.....**



# Ancora sull'emissione bersaglio

## prima considerazione

### Parte IV 2.1



... Al fine di conseguire l'emissione bersaglio, il progetto e la domanda di autorizzazione prevedono la diminuzione del tenore medio di solvente nelle materie prime e una maggiore efficienza nell'uso delle materie solide.

*Le prescrizioni di cui alla parte IV **sono alternative a quelle della parte III**. Ciò non implica che il gestore laddove non risponda ai requisiti di cui alla parte III debba ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione o una procedura pensata ad hoc. In pratica laddove il gestore non sia nelle condizioni di poter applicare la procedura prevista (**assenza di secco o tenore variabile di secco**) egli **dovrà conformarsi o alle prescrizioni di cui alla parte III o procedere a una riduzione di COV o prevedere una maggiore efficienza delle materie solide***

## seconda considerazione

E' opportuno precisare che sebbene l'applicazione dell'allegato III parte IV non preveda il rispetto di un limite al camino, ciò non implica che ogni anno il gestore possa dichiarare un valore diverso.

In pratica l'applicazione della parte IV gli consente di emettere in concentrazioni superiori a quelle riportate in allegato III parte III (es se il limite fosse 100 mgC il gestore potrebbe arrivare ad emettere 150 mg C/Nmc, sempre nel rispetto della conformità globale) ma automaticamente quella concentrazione diventa il suo limite. Pertanto la verifica della conformità dei dati forniti sul PGS dovrà essere effettuata in tal senso.

Le autorizzazioni sono rilasciate in riferimento a un preciso QUADRO EMISSIVO.



# Modifica sostanziale- comma 21

Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:

- a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
- b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
- c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
- d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili;

# Modifica = aumento (punti a e b)

E evidente che all'accezione modifica è implicitamente associato un qualcosa di peggiorativo o di incrementale, in termini di impatto sull'ambiente.

Pertanto per quel che concerne i **punti a e b** è da intendersi, **ogni aumento** del consumo massimo teorico che possa portare a un incremento delle emissioni.

*Infatti laddove a un decremento dell'input corrisponda un incremento delle emissioni ci si trova di fronte a un palese peggioramento delle modalità gestionali dell'impianto che colloca di fatto la ditta nelle condizioni di modifica sostanziale da sottoporre all'autorità competente per le considerazioni del caso.*

# Modifica = variazione (+ o -)- PUNTO D

Il **punto d** invece pone di fronte a due scenari in quanto il termine **qualsiasi**, che precede quello di **modifica** sembra allargare l'accezione di tale termine. Ma esaminiamo i casi che si possono verificare.

## CASO 1

Qualora il gestore sia stato autorizzato alle emissioni gassose in riferimento a un consumo massimo teorico pari a 13 tonnCOV/anno e voglia successivamente incrementare il suo consumo a 17 tonn COV/anno, qualora non ricada nel caso di cui al punto b dovrà comunque produrre istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 275 comma 21 in quanto il limite applicabile per le emissioni diffuse è cambiato.

	Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglie di consumo di solvente (tonn/anno)	Valori limite per le emissioni convogliate (mgC/Nm3)	Valori limite per le emissioni diffuse (% di input di solvente)	Valori limite di emissione totale	Disposizioni speciali
16	Rivestimenti adesivi (>5)	≤15 >15	50 [1] 50 [1]	25 20	L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nella parte IV	[1] Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.
					5% di input di	

Analogamente qualora egli sia stato autorizzato ad un consumo massimo teorico pari a 17 tonn COV/anno le voglia ridurlo al di sotto delle 15, cambiando il valore limite da applicare dovrà comunque produrre istanza.

## CASO 2

Qualora il gestore sia stato autorizzato secondo le disposizioni di cui all'allegato III parte IV (emissione totale) e in seguito al cambiamento di talune materie prime il secco aumenta in misura tale da non consentire più la dimostrazione dell'equivalenza (l'emissione bersaglio è maggiore dell'emissione totale massima), pur rimanendo le emissioni totali identiche se non inferiori, il gestore dovrà comunque conformarsi ai valori limite di cui all'allegato III parte III pertanto, dovendo variare i limiti da applicare dovrà produrre istanza di modifica sostanziale.

Autorizzazione con i limiti  
allegato III parte IV  
BERSAGLIO

Cambio materie prime

Non più conforme alla parte IV  
ma conforme alla parte III

**MODIFICA SOSTANZIALE:** la variazione del consumo massimo teorico ha variato i valori limite applicabili

# ULTERIORI LIMITI FISSATI NELLE AUTORIZZAZIONI

- Fattore di emissione : indipendente dalla produzione, consente di legare l'emissione alla produzione

*Es : Se il gestore è stato autorizzato ad emettere 100 tonnellate COV/anno in corrispondenza di una produzione di 100.000 sedie egli dovrà sempre emettere 1 kg COV a sedia sia che ne produca 1 che 100.000.*

- E/I: indicatore delle prestazioni ambientali dell'impianto.

*Tale rapporto infatti è direttamente proporzionale alla capacità di captazione dell'impianto e individua quale quota di COV può essere emessa (E) in relazione a un determinato INPUT (I).*

**grazie per l'attenzione**

